

» La lente sulla casa

di Corrado Sforza Fogliani*

Amministratore e rinnovo

Su queste colonne ci siamo occupati più volte della questione relativa alla durata dell'incarico dell'amministratore a seguito delle novità introdotte dalla legge di riforma del condominio (legge numero 220/12). Nell'occasione abbiamo sottolineato, in particolare, come il punto di partenza dell'interpretazione dell'articolo 1129, decimo comma, primo periodo, codice civile (secondo cui «l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata») sia che il legislatore ha confermato in un anno la durata (certa) dell'incarico di amministratore. Questo, salvo rinnovo (tacito). Salvo – quindi – che l'assemblea manifesti una volontà contraria a tale rinnovo approvando una delibera di «diniego di rinnovazione» (mutuando l'espressione dalla normativa delle locazioni).

Ciò posto, quello su cui interessa ora porre l'attenzione è che deve ritenersi non applicabile al rinnovo in questione (cioè al rinnovo che interviene dopo il primo anno) la previsione di cui al secondo comma del predetto articolo 1129 codice civile che prevede che, «ad ogni rinnovo dell'incarico» (da ritenersi rinnovo volontario, espresso), l'amministratore condominiale comunichi i propri dati anagrafici e le altre informazioni indicate nella stessa disposizione. Ciò, naturalmente, sul presupposto che sia obbligo dell'amministratore – come si ritiene – comunicare senza ritardo a tutti i condòmini ogni variazione che intervenga, nei dati e nelle informazioni fornite, in corso di mandato.

*Presidente
 Centro studi **Confedilizia**

